



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## PROVINCIA DI TREVISO

### UFFICIO AREA PATRIMONIO

li, 08-11-2022

**ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 99 del  
08-11-2022**

**Registro Generale n. 106**

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio del  
Comune di Pieve del Grappa**

PREMESSO che

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n° 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10.11.2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- il Comune di Pieve del Grappa risulta inserito nell'agglomerato zona IT0524 "Zona Pedemontana", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;

- con Deliberazione GRV n. 836 del 06.06.2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- con Deliberazione GRV n. 1500 del 16.10.2018, è demandata ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di GRV n. 238 del 02.03.2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di GRV n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

VISTO il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale che si è tenuto in data 26.09.2022, nonché la documentazione tecnica e amministrativa illustrata nel corso dello svolgimento del Tavolo medesimo, trasmessa dalla Provincia di Treviso in allegato al verbale;

VISTO inoltre il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06.09.2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5.08.2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

VISTI

altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la L. 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- il DPR n. 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192*”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “*di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*”

*all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;*

- ✓ la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- ✓ il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- ✓ gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2020, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”;
- ✓ la L.R. n. 11/201 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino ‘PM10’ di ARPAV reperibile al seguente link:  
[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

## O R D I N A

a decorrere DALLA DATA ODIERNA al 30.04.2023, nell’intero territorio comunale, con livello “Allerta 0” - verde - (tutto il periodo):

- durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
    - ✓ 19°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
      - E.1 - residenza e assimilabili;
      - E.2 - uffici e assimilabili;
      - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
    - ✓ 17°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
      - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
    - ✓ Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
  - il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
  - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  - il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. Eventuali specifiche deroghe saranno eventualmente rilasciate su richiesta in occasioni sostenute da motivazioni tradizionali.
- livello di “Allerta 1” - arancio e livello di “Allerta 2” - rosso ovvero al peggiorare delle condizioni:
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

Dispone - che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio, e pubblicata sul sito internet del Comune e che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Regione Veneto
- alla Provincia di Treviso
- al Corpo di Polizia Locale

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento che rimarrà in vigore fino a nuova ordinanza.

a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento Geom. Diego Fabbian;

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/200 che prevede il pagamento da € 25,00 ad € 500,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR del Veneto ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

( )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.